

IL RETTORE

- Vista la Legge del 9 maggio 1989, n. 168;
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 contenente le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. del 3 novembre 1999, n. 509;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto lo Statuto dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC, approvato il 15 dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 4 del 7 gennaio 2021;
- Visto il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti approvato dal Consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2022;
- Considerato che l'Ateneo ha individuato un'adeguata piattaforma certificata per lo svolgimento delle elezioni in distanza;
- Ritenuto opportuno, per le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui al presente decreto, prevedere l'espressione del voto con modalità informatica da remoto, nel rispetto dei principi di riservatezza, segretezza e libertà;
- Individuato, nella persona del Dott. Marco Oldani, il responsabile della suddetta procedura informatica da remoto;
- Ritenuto necessario indire le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi accademici dell'Ateneo

DECRETA

ART. 1

Sono indette le votazioni con procedura informatica da remoto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nell'ambito del:

- Consiglio di Amministrazione - un rappresentante
- Consiglio Accademico - un rappresentante
- Consiglio della Scuola di economia e management - tre rappresentanti
- Consiglio della Scuola di diritto - un rappresentante, a condizione che ci sia almeno un candidato in almeno una lista
- Consiglio della Scuola di ingegneria industriale - tre rappresentanti
- Commissione paritetica della Scuola di economia e management - tre rappresentanti
- Commissione paritetica della Scuola di ingegneria industriale - due rappresentanti
- Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in management, finance and accounting - un rappresentante.

Le votazioni si terranno il 5 novembre 2025 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e il giorno 6 novembre 2025 dalle 9:00 alle 14:00.

ART.2

Le operazioni di presentazione delle liste, accettazione delle candidature, gestione delle sottoscrizioni di cui ai successivi commi del presente articolo si svolgono solo telematicamente. Le modalità sono indicate nella guida pubblicata sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicata alle votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche (<https://my.liuc.it/rappresentanti/default.asp>).

Tutti gli studenti, in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato passivo ex art. 5 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, possono essere candidati all'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 1.

Ogni lista elettorale deve:

- essere presentata da uno studente o studentessa che goda dell'elettorato attivo ex art. 4 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e che risulti firmatario della lista e non candidato, in qualità di presentatore ufficiale, dalle ore 9:00 del giorno 8 ottobre 2025 alle ore 12:00 del giorno 13 ottobre 2025;
- essere contraddistinta da una breve denominazione ed eventuale sigla e/o simbolo.

I candidati devono essere elencati, in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome del nome ed eventualmente del soprannome, della matricola e della data di nascita. Ogni lista è composta da un numero di candidati pari massimo al doppio dei posti, rispettando il principio delle pari opportunità, garantendo un numero di posti in lista pari almeno ad 1/3 del genere meno rappresentato.

Nessuno candidato può essere incluso in più di una lista elettorale concorrente. Nell'ambito della stessa lista elettorale è consentita la candidatura per più organi.

I candidati presentati dal presentatore ufficiale di lista devono accettare la propria candidatura a partire dalle ore 14:00 del giorno 13 ottobre 2025 ed entro le ore 14:00 del giorno 17 ottobre 2025.

Dopo l'accettazione delle candidature da parte dei candidati, il presentatore ufficiale, entro le ore 18:00 del giorno 17 ottobre 2025, deve effettuare le operazioni di chiusura della lista per ogni organo.

Dopo la chiusura delle liste e prima dell'avvio delle sottoscrizioni la Commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle liste stesse.

ART. 3

Gli studenti che godono dell'elettorato attivo possono sottoscrivere una sola lista elettorale per ciascun organo a partire dalle ore 9:00 del giorno 21 ottobre 2025 ed entro le ore 14:00 del giorno 28 ottobre 2025;

Ciascuna lista elettorale deve essere sostenuta da almeno venti studenti aventi l'elettorato attivo. Per le candidature per il Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in management, finance and accounting, il numero delle sottoscrizioni necessarie è di almeno cinque.

Nessuno studente può appoggiare con la propria sottoscrizione più liste concorrenti; nessun candidato può sottoscrivere la lista elettorale per cui è candidato.

Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, la Commissione elettorale centrale accerta che sia stato raggiunto il numero di sottoscrizioni necessario, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti. Se il numero delle sottoscrizioni risulta inferiore al minimo richiesto la lista viene esclusa.

ART. 4

La pubblicazione delle liste elettorali avviene mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nell'area dedicata alle votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche (<https://my.liuc.it/rappresentanti/default.asp>).

ART. 5

Tutte le manifestazioni di propaganda elettorale, comprese quelle sui social network, devono concludersi tassativamente entro la giornata precedente a quella delle votazioni ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti.

ART. 6

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità informatica da remoto, mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o di uso personale (PC, Tablet, Smartphone), come da guida pubblicata sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicate alle votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza sulla candidatura prescelta per l'elezione nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Accademico; nel caso di votazione per i Consigli di scuola e per le Commissioni paritetiche della Scuola, ciascun elettore può esprimere una preferenza oppure due preferenze nell'ambito della stessa lista a condizione che le stesse riguardino candidati di sesso diverso; per l'elezione del rappresentante nel Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca, può essere espressa una sola preferenza.

All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura delle votazioni ogni elettore può collegarsi alla piattaforma on line per l'espressione del voto. L'elettore viene identificato dalla piattaforma on line mediante l'utilizzo delle proprie credenziali, in seguito all'identificazione l'elettore accede alle schede elettorali.

Il voto è personale e segreto. Il sistema informatico non consente di esprimere il voto per candidati dello stesso sesso o per persone che non siano inserite nell'elenco dei candidati, né di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca o la rinuncia al voto.

I risultati dello scrutinio informatico da remoto, che vengono generati automaticamente dal sistema, sono trasmessi, a cura del Responsabile della procedura informatica, alla Commissione Elettorale Centrale, la quale, dopo aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, approva gli atti della procedura elettorale, redige il proprio verbale e lo trasmette al Rettore.

Art. 7

Per la validità delle elezioni non è richiesto il raggiungimento di alcun *quorum*.

Art. 8

L'esito delle elezioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti, è proclamato con Decreto Rettorale che viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo alla pagina dedicate all'elezioni delle rappresentanze studentesche. Trascorsi i termini e concluse le eventuali procedure di reclamo ai sensi rispettivamente dell'art. 14 e art. 15 del Regolamento delle elezioni, gli eletti sono nominati con Decreto Rettorale pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 9

Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti.

Dato a Castellanza, il 2 ottobre 2025

D.R. N. 163 (centosessantatre)

Il Rettore
Prof.ssa Anna Gervasoni